



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni

Regolamento Elettorale di Ateneo per le elezioni con voto elettronico delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Ateneo e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU.

### IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 4 maggio 2018 n.292;
- VISTO** il decreto rettorale del 27 febbraio 2014 n.445 recante il Regolamento elettorale di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali centrali e nelle strutture didattiche decentrate;
- VISTO** il decreto rettorale del 22 febbraio 2017 n.438 recante il Regolamento Elettorale di Ateneo per l'elezione, con voto elettronico, del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.);
- VISTO** il decreto rettorale del 15 ottobre 2018 n. 973 recante la proroga sino al 15 novembre 2018 del mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di Ateneo eletti per il biennio 2016/2018;
- RAVVISATA** la necessità di emanare il Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle elezioni con voto elettronico delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Ateneo;
- CONSIDERATA** l'urgenza di procedere con l'emanazione del Regolamento per consentire l'indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Ateneo per il prossimo biennio 2016/2018;
- ACQUISITO** il parere espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 13 ottobre 2018;
- NELLE MORE** dello svolgimento delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

### DECRETA

- ART. 1 -** È emanato il Regolamento elettorale di Ateneo per le elezioni, con voto elettronico, dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo e del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU.
- ART. 2 -** Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo. Il Titolo III del presente decreto sostituisce integralmente il decreto rettorale del 22 febbraio 2017 n.438 recante il Regolamento per le elezioni con voto elettronico delle rappresentanze studentesche nel consiglio di amministrazione dell'ERSU.
- ART. 3 -** Il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

*Visto il Direttore Generale*

Il Rettore  
Prof.ssa Maria Del Zompo  
(sottoscritto con firma digitale)

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DELLE  
RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ATENEO E NEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ERSU**

**TITOLO I**

**Norme Comuni**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Le norme contenute nel Titolo I si applicano alle elezioni delle rappresentanze studentesche, qualora le stesse vengano svolte mediante la procedura di voto elettronico, nei seguenti organi:
  - a) Organi collegiali centrali (Senato accademico e Consiglio di amministrazione);
  - b) Comitato per lo sport universitario (C.S.U.);
  - c) Consigli di facoltà;
  - d) Consigli di corso di studio, di classe o interclasse.
2. Le norme contenute nel Titolo II si applicano alle elezioni delle rappresentanze studentesche, qualora le stesse vengano svolte mediante la procedura di voto elettronico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari (ERSU Cagliari).

**Articolo 2 – Commissione elettorale centrale studenti**

1. La Commissione elettorale centrale studenti per le elezioni delle rappresentanze studentesche, è nominata dal Rettore ed è costituita da tre componenti, di cui un docente dell'Ateneo esperto in materie giuridiche che svolge le funzioni di Presidente, il Dirigente responsabile del procedimento inerente la gestione e il pagamento delle tasse e contributi universitari e un componente individuato tra il personale tecnico amministrativo, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione medesima.
2. Alla Commissione spetta la verifica della regolarità delle operazioni inerenti l'intero procedimento elettorale e ogni altra funzione espressamente indicata nel presente Regolamento.

**Art. 3 - Pubblicazione delle liste e ubicazione seggi**

1. Le liste dei candidati certificate come regolari dalla Commissione elettorale centrale, numerate secondo l'ordine di estrazione di cui ai successivi articoli, sono rese pubbliche mediante manifesti che devono essere pubblicati nella pagina web di Ateneo di norma entro il quinto giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni.
2. Entro il medesimo termine deve essere pubblicato nella pagina web di Ateneo il manifesto recante l'ubicazione dei seggi elettorali e l'orario di apertura e chiusura degli stessi.

**Art. 4 - Propaganda elettorale e spazi**

1. Compatibilmente con le esigenze didattiche, le Facoltà possono concedere agli studenti i locali per le riunioni necessarie alla preparazione delle liste. Le singole Facoltà, in base alle proposte ricevute, individuano appositi spazi, uguali per tutte le liste richiedenti, per l'affissione di manifesti ed assegnano aule per le assemblee.

2. In tutte le manifestazioni di propaganda, che devono concludersi tassativamente entro la giornata precedente a quella delle elezioni, non è consentito il venire meno in alcun modo ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi della Repubblica e dalle disposizioni normative in materia elettorale.

3. Il mancato rispetto dei principi e metodi di cui sopra, nonché il mancato rispetto dell'esercizio del libero voto, devono essere segnalati alla Commissione elettorale centrale, la quale segnala al Rettore l'accaduto per eventuali sanzioni disciplinari ai sensi della normativa vigente.

4. Durante le operazioni di voto è vietata ogni forma di propaganda elettorale dentro il seggio. Il Presidente del seggio, previa ammonizione di coloro che adottano comportamenti non rispettosi di tale disposizione, devono segnalare nel verbale quanto accaduto.

#### **Art. 5 - Seggi elettorali**

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto sono costituiti con decreto rettorale, di norma entro il quinto giorno antecedente quello di svolgimento delle votazioni, i seggi elettorali.

2. Ogni seggio è composto sino ad un massimo di 5 componenti scelti tra il personale tecnico amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di segretario verbalizzante e uno con funzione di esperto informatico indicato dal Dirigente della Direzioni Reti e Servizi Informatici. Il seggio opera validamente purché siano presenti almeno due componenti, di cui il Presidente o il Segretario del seggio.

3. Durante le operazioni di voto possono accedere ai locali ove sono ubicati i seggi, secondo le indicazioni dei componenti di seggio, soltanto gli studenti iscritti nei registri dei votanti.

4. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista i cui nominativi, sino ad un massimo di uno per seggio, devono essere comunicati via mail dallo studente capolista all'Ufficio Elettorale entro le ore 12 del secondo giorno antecedente a quello di inizio delle votazioni. I rappresentanti di lista devono essere studenti aventi diritto al voto.

5. Il Presidente di seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità. È fatto obbligo al Presidente del seggio di annotare nel verbale eventuali irregolarità e casi particolari verificatesi durante le giornate di voto.

#### **Art. 6 - Votazioni**

1. Le elezioni di norma si svolgono in due giorni consecutivi e i seggi elettorali restano aperti dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del primo giorno e dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del secondo giorno.

2. Sono ammessi a votare gli studenti che presentano un documento dal quale sia rilevabile nome e cognome, luogo e data di nascita e recante la fotografia attestante l'identità. In mancanza l'elettore non può essere ammesso al voto salvo il caso in cui il riconoscimento avvenga da parte di un componente del seggio.

3. L'elettore fisicamente impedito può essere ammesso al voto con l'assistenza di un familiare, identificato dai componenti del seggio, o di un altro studente iscritto nel registro dei votanti liberamente scelto. L'impedimento, qualora non evidente, deve essere dimostrato con adeguata certificazione rilasciata dai competenti uffici della ASL. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

4. L'elettore può esprimere:

- a) un solo voto di preferenza, qualora il numero degli eligendi non sia superiore a 3;
- b) due voti di preferenza, qualora il numero degli eligendi sia compresa tra 4 e 8;

- c) tre voti di preferenza, qualora il numero degli eligendi sia compresa tra 9 e 15;
  - d) quattro voti di preferenza, qualora il numero degli eligendi sia superiore a 15.
5. All'orario di chiusura del seggio, qualora siano presenti studenti in attesa di esercitare il voto, questi sono ammessi a votare purché sia stata rilevata la loro presenza, secondo modalità definite dal Presidente di seggio, all'orario di chiusura del seggio medesimo.

#### **Art. 7 -Scrutinio**

1. terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio allegano al verbale le schede anagrafiche dei votanti. Il Presidente di seggio provvede, quindi, a consegnare all'Ufficio Elettorale il verbale e le schede anagrafiche allegate allo stesso.
2. Le votazioni sono valide a prescindere dal numero di elettori che vi hanno partecipato.
3. Le operazioni di scrutinio e l'elaborazione dei risultati sono resi disponibili dal sistema di voto elettronico.
4. I risultati provvisori sono pubblicati nel sito web di Ateneo e sottoposti all'esame della Commissione elettorale centrale per la loro definitiva certificazione.
5. La Commissione elettorale centrale esamina i verbali dei seggi, verificata la regolarità delle procedure elettorali trasmette i risultati al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti indicando, per ciascuna rappresentanza, la decorrenza del mandato. Il decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo

### **TITOLO II**

#### **Elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali centrali e nelle strutture didattiche decentrate**

##### **Art. 8 - Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni di cui all'articolo 1, hanno luogo ogni due anni accademici di norma entro il 30 Aprile. È fatto divieto di svolgere le elezioni nei periodi dal 1° giugno al 15 ottobre e dal 15 dicembre al 15 gennaio.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore, con uno o più decreti da pubblicare sul sito di Ateneo, di norma almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni secondo le seguenti modalità:
  - a) un decreto di indizione per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali centrali e nel CSU;
  - b) un decreto di indizione per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per ciascun Consiglio delle facoltà e dei Consigli di corso, di classe o interclasse coordinati dalla facoltà medesima.
3. Ciascun decreto di indizione indica la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura dei seggi; la definizione dell'elettorato attivo e passivo; le rappresentanze da eleggere e il numero degli eligendi; i termini per la formalizzazione delle candidature e delle relative liste.

##### **Art. 9 - Elettorato attivo**

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali centrali e nel CSU, l'elettorato attivo spetta a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell'Ateneo, con iscrizione attiva visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, ai corsi di studio, di dottorato e alle scuole di specializzazione, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, entro la data di svolgimento delle stesse.

2. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di ciascuna facoltà, l'elettorato attivo spetta a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell'Ateneo, con iscrizione attiva visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, ai corsi di studio e alle scuole di specializzazione coordinati dalla facoltà medesima, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, entro la data di svolgimento delle stesse.
3. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse, l'elettorato attivo spetta a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell'Ateneo, con iscrizione attiva visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, ai corsi di studio di competenza del Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, entro la data di svolgimento delle stesse.
4. Agli studenti laureandi immatricolati sub condizione ai corsi di laurea magistrale, spetta l'elettorato attivo per il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse di riferimento del corso di laurea triennale.
5. Agli studenti che hanno richiesto il passaggio ad altra Facoltà o ad altro corso di studio, spetta l'elettorato attivo per il Consiglio della facoltà e/o del Consiglio del corso di studio, di classe o interclasse di provenienza qualora, entro la data di svolgimento delle elezioni, l'iter relativo al passaggio ad altro corso non risulti visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti.
6. Gli studenti delle scuole di specializzazione dell'area medica sanitaria, sono considerati iscritti se titolari di un contratto di formazione specialistica in corso nell'anno solare in cui si svolgono le elezioni.

#### **Art. 10 - Elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti, è riservato a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell'Ateneo, con iscrizione attiva per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, alla data di scadenza di presentazione delle liste e delle relative candidature secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo:
  - a) per gli Organi collegiali centrali e il CSU gli studenti iscritti ai corsi di studio, alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca;
  - b) per il Consiglio di facoltà gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di studio coordinati dalla facoltà medesima;
  - c) per il Consiglio di corso di studi, classe o interclasse gli studenti iscritti ai corsi di studio di competenza del Consiglio medesimo.
3. La verifica dell'elettorato passivo viene effettuata cumulando gli anni di iscrizione a partire dalla prima carriera universitaria in Ateneo nell'ambito del medesimo livello di corso (primo livello: corsi di laurea triennale e a ciclo unico; secondo livello: corsi di laurea magistrale biennale; terzo livello: corsi di specializzazione e dottorato), previa decurtazione di eventuali anni di interruzione e/o sospensione formale della carriera, così come disciplinate dal vigente Regolamento Tasse e Contributi.
4. Per gli studenti a tempo parziale il calcolo degli anni di carriera universitaria e dell'eventuale fuori corso sarà effettuato tenendo conto di una durata del corso di iscrizione pari al doppio della durata normale del medesimo.

5. Per la determinazione dell'elettorato passivo degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica sanitaria, vale quanto precisato nel precedente articolo 9, comma 6.
6. Contro l'esclusione dall'elettorato passivo è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale, purché in tempo utile e congruo per consentire alla Commissione stessa di riunirsi e pronunciarsi prima della scadenza del termine per la formalizzazione delle candidature.

#### **Art. 11- Inserimento in procedura delle liste e dei candidati**

1. La lista, per ciascun organo, deve essere caricata in procedura dallo studente capolista, che è considerato il presentatore ufficiale, a decorrere dal giorno successivo a quello di registrazione del decreto di indizione. Il caricamento in procedura della lista e delle relative candidature, deve contenere gli elementi richiesti dal sistema.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta esclusivamente da un simbolo, una denominazione o sigla. Il simbolo caricato in procedura deve essere inviato, nei termini e con le modalità previste nel decreto di indizione, all'Ufficio elettorale.
3. ~~A seguito del caricamento della lista il capolista deve inserire il nominativo di ciascun candidato.~~ La presentazione della candidatura deve contenere gli elementi richiesti dal sistema. Ogni candidato, per ciascun organo, può essere incluso in una sola lista. La candidatura proposta è visibile all'interno della lista solo a seguito della formale accettazione da parte del candidato. L'eventuale rinuncia alla candidatura deve essere formalizzata secondo la procedura richiesta dal sistema.
4. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi previsti per ciascun organo. Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione devono essere predisposte nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno un terzo dei candidati proposti.
5. Le liste e i relativi candidati devono essere caricati in procedura e quindi ufficializzati, attraverso la chiusura della procedura da parte del capolista di norma entro il ventesimo giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

#### **Art. 12 – Sostegno alle liste**

1. Al termine delle operazioni di caricamento delle liste e formalizzazione delle candidature e, comunque, non oltre il termine indicato nel precedente articolo 11 comma 5, ciascun studente può manifestare il proprio sostegno alla lista attraverso la propria area web riservata.
2. Lo studente, per poter sostenere la lista, deve essere in possesso dell'elettorato attivo secondo quanto disciplinato nel precedente articolo 9 alla data di scadenza per la sottoscrizione delle liste, di norma entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni. La lista può essere sostenuta anche dagli studenti presenti come candidati nella lista medesima.
3. Le liste devono essere sostenute:
  - a) per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione da non meno di 250 a non più di 400 studenti, specializzandi e dottorandi così come disciplinato dall'articolo 4;
  - b) per il Comitato per lo sport universitario da non meno di 25 a non più di 50 studenti, specializzandi e dottorandi così come disciplinato dall'articolo 4;
  - c) per i Consigli di facoltà da non meno di 30 a non più di 60 studenti e specializzandi così come disciplinato dall'articolo 4;

- d) per i Consigli di corso di studio, di classe o interclasse le candidature
- per un numero di eligendi fino a 5 da non meno di 15 a non più di 30 studenti;
  - per un numero di eligendi compreso tra 6 e 10 da non meno di 20 a non più di 40 studenti;
  - per un numero di eligendi superiore a 10 da non meno di 25 a non più di 50 studenti.
4. Le liste in possesso del numero di firme a sostegno del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, sono esonerate dal presentare le firme a corredo delle candidature per l'elezione dei candidati nella medesima lista per il Comitato per lo sport universitario, per i Consigli di facoltà e per i Consigli di corso di studio, classe o interclasse.
5. Il termine per il sostegno delle liste è fissato, di norma, il decimo giorno antecedente quello di svolgimento delle elezioni.
6. Alla scadenza del termine per il sostegno delle liste, qualora risultino due o più liste con simbolo, denominazione o sigla identica o confondibile con altra, la Commissione elettorale centrale invita gli studenti capolista interessati a modificarli entro il termine perentorio di due giorni. È esclusa dalle elezioni la lista il cui simbolo, denominazione o sigla non sia modificato entro il termine definito dalla Commissione elettorale centrale.
7. Decorso il termine per il sostegno alle liste la Commissione elettorale centrale si riunisce per la verifica della regolarità delle liste presentate. Alla riunione sono invitati gli studenti capolista i quali possono partecipare ai lavori istruttori al termine dei quali la Commissione si riunisce per adottare le necessarie determinazioni.
8. Nella medesima riunione la Commissione procede all'estrazione dell'ordine con il quale le liste sono inserite nei manifesti e nelle schede elettorali.

#### **Art. 13 - Attribuzione rappresentanze**

1. Al fine di tutelare la rappresentatività delle liste minoritarie, l'attribuzione delle rappresentanze studentesche per le elezioni nel Senato Accademico avviene con il criterio proporzionale in base al quale la cifra elettorale di ciascuna lista per organo, pari al totale dei voti validi ottenuti, è divisa in sequenza per 1, per 2, per 4, etc. sino alla concorrenza del numero dei candidati.
2. Fatto salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'attribuzione delle rappresentanze studentesche per ciascuna elezione avviene con il criterio proporzionale in base al quale la cifra elettorale di ciascuna lista per organo, pari al totale dei voti validi ottenuti, è divisa in sequenza per 1, per 2, etc. sino alla concorrenza del numero dei candidati.
3. I quozienti ottenuti così come indicato nei commi 1 e 2 si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti e in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere. Per ciascun organo sono quindi eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il numero di voti di preferenza più elevato sino alla concorrenza del numero complessivo di rappresentanze da eleggere.
4. A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

#### **Art. 14 - Sostituzione in corso di mandato**

1. Il mandato degli eletti, di norma a decorrere dal 1° ottobre, ha durata biennale e può essere prorogato per un periodo di tempo non superiore a 45 giorni.
2. In caso di rinuncia o decadenza dallo status di studente dell'Università di Cagliari da parte di un candidato proclamato eletto, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della medesima lista.

3. Lo studente eletto rappresentante negli Organi collegiali centrali, nel CSU e nei Consigli di facoltà, non decade dal mandato se, a seguito del conseguimento della laurea triennale procede, entro il termine massimo di 30 giorni, ad una nuova immatricolazione ad altro corso di studi purché attivato nell'Ateneo di Cagliari. La medesima disciplina si applica anche nel caso di studente eletto all'interno di un Consiglio di classe verticale.
4. Lo studente eletto è rieleggibile immediatamente solo per un altro mandato.

### **TITOLO III**

#### **Elezioni del rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studi di Cagliari – ERSU**

##### **Art. 15 - Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo spetta, così come indicato nella legge regionale di riferimento, agli studenti iscritti con iscrizione visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, ai corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico), entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data delle elezioni; l'elettorato attivo spetta, inoltre, agli studenti laureandi già immatricolati sotto condizione ai corsi di laurea magistrale in attesa del conseguimento del titolo nel corso di laurea triennale.
2. L'elettorato passivo spetta, così come indicato nella legge regionale di riferimento, agli studenti che risultino iscritti in corso con iscrizione visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, per l'A.A. nel quale si svolgono le elezioni, ai Corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico), entro il decimo giorno successivo alla data del provvedimento di indizione. Per gli studenti a tempo parziale il calcolo della durata del corso sarà effettuato in base al numero dei CFU annui programmati.
3. L'elenco degli iscritti alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso e di cittadinanza, è consultabile da chiunque ne abbia interesse, decorsi cinque giorni dalla data del provvedimento predetto, nel sito web di Ateneo.
4. Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco, è possibile presentare ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. La Commissione decide nei successivi 5 giorni.

##### **Art. 16 - Presentazione delle liste**

1. Ciascuna lista deve essere contraddistinta esclusivamente da un simbolo, una denominazione o sigla e comprendere un solo candidato. Il simbolo dovrà essere presentato, nei termini previsti per la presentazione delle liste elettorali, anche su formato cartaceo e in formato digitale jpeg. Dovrà essere di dimensioni tali da risultare iscritto all'interno di un quadrato di due centimetri di lato.
2. La presentazione della candidatura dovrà contenere gli elementi richiesti dal sistema. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista, che deve essere presentata da un elettore firmatario e/o candidato della lista stessa che ne è considerato il presentatore ufficiale. La presentazione deve avvenire attraverso la procedura telematica sul sito di Ateneo entro il decimo giorno dalla data del provvedimento di indizione. La lista, per essere valida, dovrà essere sostenuta da almeno 250 sostenitori che risultino iscritti, con iscrizione visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, per l'Anno Accademico alla scadenza del quindicesimo giorno successivo a quello della presentazione delle candidature. Dopo tale termine non sarà possibile raccogliere firme a sostegno della lista.



Ogni studente può sostenere la candidatura di una sola lista. Ogni lista può essere sostenuta anche dal candidato in essa presente. Le liste possono essere sostenute dagli studenti la cui iscrizione risulti visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti entro il termine di presentazione della lista stessa.

3. Alle riunioni della Commissione Elettorale Centrale per la verifica della regolarità delle liste presentate, sono invitati i presentatori di lista. I suddetti presentatori possono partecipare ai lavori istruttori, al termine dei quali la Commissione si riunirà per adottare le necessarie delibere. Nelle medesime riunioni la Commissione procede all'estrazione dell'ordine con il quale le liste e i relativi candidati sono inseriti nei manifesti e nelle schede elettorali.
4. La Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore della lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, il simbolo, la denominazione o sigla della lista, qualora risultino identici o confondibili con altra che la precede in ordine di estrazione. Sarà dichiarata irregolare e, quindi, non ammissibile alle votazioni, la lista che non procederà a modificare il proprio simbolo, denominazione o sigla entro il termine indicato dalla Commissione.

## **TITOLO IV**

### **Norme finali**

#### **Art. 17 – Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia elettorale, allo Statuto e ai Regolamenti di ateneo.